

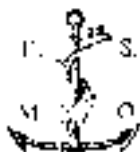
ANNO XCI

2018

VOL. XCI - Fasc. 2

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

FONDAZIONE
SERGIO
MOCHI ONORY



PER LA STORIA
DEL DIRITTO
ITALIANO - ROMA

AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano

C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)

amministrazione.rivista@storiadiritto.it

Direzione: direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it

Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Birocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M.R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo; D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletti; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quagliani; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; F. Treggiari; C. Valsecchi; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:
– **Banca Prossima:** IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»

ISSN. 0390.6744

STEFANO SOLIMANO

«ITALIANISER LES LOIS FRANÇAISES»
ANCORA SULLE TRADUZIONI
DEL CODICE NAPOLEONE (1803-1809)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le tradizioni nelle traduzioni. – 3. «Italianiser les lois françaises». La catena delle traduzioni del *code civil*. – 3.1. Le plurime versioni torinesi e l'edizione milanese del 1806. – 3.2. *Codex Napoleonis*. – 3.3. Alberto De Simoni, artefice del codice civile della Repubblica Italiana e traduttore del *code civil*. – 4. I presunti travisamenti della Commissione milanese. – 5. «Parve ciò antigallico a chi reggeva i destini del regno». Le vicende della traduzione napoletana.

«Vi è una carica diversa di responsabilità in colui che traduce e in colui che verifica il risultato della traduzione. Nel primo prevale ancora il vincolo di senso: chi traduce è tenuto a riprodurre per i nuovi fruitori il significato che egli è in grado di cogliere nel discorso dell'autore. Chi legge vuole invece trovare tale significato nelle forme linguistiche che gli sono consuete e non gradisce che in funzione di esso la propria lingua sia assoggettata a contorsioni e costringimenti che la rendano come un abito indossato soltanto se gli si tagliano le maniche o vi si pratica uno scollo non previsto dallo stilista. Ancora una volta sembra difficile uscire dall'aporia: l'aderenza al significato può rendere ostica ed estranea la forma linguistica adoperata; la fedeltà alla lingua può rendere meno percepibile il significato».

C. CASTRONOVO, *Traduzione: dalla prassi all'idea*, in *Europa e diritto privato*, 2002, p. 873.

1. *Premessa*

Nell'ambito di un importante convegno organizzato a Modena nel 2006 per celebrare il bicentenario della promulgazione del *Code civil* nel Regno d'Italia napoleonico, la questione della traduzione italiana è stata affrontata *avec bonheur*, come direbbero i Francesi, da Riccardo Ferrante¹,

¹ R. FERRANTE, *Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice Napoleone*, in Giuseppe Luosi, *giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tra-*

Ettore Dezza² e Paolo Cappellini³ (che già l'aveva tematizzata *funditu* nel 1989, in occasione della ristampa anastatica dell'edizione ufficiale milanese trilingue del 1806⁴). Senza dimenticare, certo, ciò che scrisse più di quindici anni orsono, con l'acume che gli era proprio, Adriano Cavanna⁵. Perché allora riprendere in mano siffatto problema, così ampiamente trattato? Nel corso della mia ultima ricerca diretta ad analizzare la storia dell'inveramento di questo codice nella multiforme realtà della Penisola attraverso l'esame della prassi (secondo i canoni della c.d. *Wirkungsgeschichte*⁶), mi sono imbattuto in una missiva risalente al 1811, nella quale la Corte di Giustizia di Bologna espresse un giudizio severo nei confronti dei traduttori milanesi, tacciati di aver compiuto una versione infedele di alcune disposizioni del codice; norme residuali, invero, perché dirette ad una ristrettissima categoria di destinatari, e cioè ai militari che si trovavano al di fuori del territorio del Regno⁷. Eppure, non solo questi magistrati bolognesi richiesero un'istruzione ufficiale al ministro della Giustizia, ma addirittura allegarono una relazione redatta da una

dizioni e tradimenti della codificazione, Atti del convegno internazionale di studi, a cura di E. TAVILLA, Modena 2009, pp. 223-237.

² E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano". Cronaca di una breve illusione*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo*, cit., pp. 239-263.

³ P. CAPPELLINI, *Il codice fra tradizioni e tradimenti: problemi e suggestioni*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo*, cit., pp. 365-391.

⁴ P. CAPPELLINI, *Note storiche introduttive*, in *Codice di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia* (1806), Riedizione anastatica dell'originale, a cura e con presentazione di G. CIAN, Padova 1989, pp. XI-XX. V'è da segnalare che uno storico non giurista nel 1992 si è occupato del fenomeno della traduzione dei codici francesi: V. CONTI, *Le traduzioni italiane dei codici napoleonici, in I linguaggi politici delle Rivoluzioni in Europa*, a cura di E. PII, Firenze 1992, pp. 333-348. Cfr. anche M.G. DI RENZO VILLATA, *Introduzione. La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di M.G. DI RENZO VILLATA, Milano 2004, pp. 73-74. Da maneggiare con prudenza M. ROBERTI, *Milano capitale napoleonica. La formazione di uno Stato moderno. 1796-1814*, II, Milano 1947, pp. 32-41.

⁵ A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nell'Italia napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in *Ius Mediolani, Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 659-760, ed ora accolto in *Id., Scritti* (1968-2002), vol. II, Napoli 2007, pp. 833-943; ai miei fini pp. 847-852.

⁶ S. SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino 2017. Sulla necessità di occuparsi della storia dei codici nel loro farsi è stato pioniere P. CARONI, *La storia della codificazione e quella del codice*, in «Index», 29 (2001), p. 71; *Id.*, *Privatrecht im 19. Jahrhundert. Eine Spurensuche*, in *Schweizerisches Privatrecht*, vol. I/1, Basel 2015, p. 6, 9, 12 e 48-49.

⁷ S. SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., pp. 54-55.

Commissione costituita *ad hoc* dal Procuratore Generale della Corte felsinea, nella quale, appunto, si additò «l'inesattezza di traduzione».

Per ricostruire la tortuosa storia – sotto la quale si cela un fatto a dir poco singolare, la gravità del quale fu inizialmente taciuta dai giudici di Bologna – è necessario ch'io ripercorra le vicende legate alle plurime versioni italiane del codice d'Oltralpe.

2. *Le tradizioni nelle traduzioni*

Non mi soffermo su un dato che può oramai dirsi acquisito dalla storiografia giuridica italiana. Intendo alludere alla manovra diretta a 'nazionalizzare' il *code civil*. Qui basti dire che tanto a Milano, quanto a Napoli, i rispettivi ministri della Giustizia, Giuseppe Luosi al nord, al sud Francesco Ricciardi⁸, tentarono di adattare il codice transalpino alla realtà italiana. Si trattava, in altri termini, di praticare innesti e resezioni all'archetipo napoleonico, per renderlo conforme agli usi e ai *desiderata* della società peninsulare. Ciò che in sostanza sarebbe avvenuto a Napoli con la Commissione istituita da Murat nel 1814⁹ e successivamente durante la Restaurazione nei territori che avrebbero puntato sul testo francese¹⁰. A Milano la Commissione dei traduttori e lo stesso ministro Luosi (il quale si mosse anche autonomamente, come ha ben evidenziato Ettore Dezza¹¹) proposero, ad esempio, che venisse concesso il divorzio ai soli sudditi protestanti, ebrei e ortodossi (così come aveva voluto Giuseppe II in Lombardia nel 1784, allorché aveva introdotto il suo editto matrimoniale), che il potere del padre fosse rafforzato, che la comunione dei beni non operasse come automatico regime legale dei coniugi, o, ancora, venissero espunti taluni istituti tipici della tradizione francese del *droit coutumier*¹². A Napoli, parimente, Francesco Ricciardi suggerì di riformare la disciplina delle successioni, della patria potestà e della dote

⁸ Cfr. F. MASTROBERTI, *Ricciardi, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX Secolo)*, vol. II, a cura di I. BIROCCHI I., E. CORTESE, A. MATTONI, M.N. MILETTI, Bologna 2013, pp. 1681-1682.

⁹ Cfr. ora S. GENTILE, *Gli ultimi fuochi dei Napoleonidi, Il Progetto di Revisione della codificazione francese a Napoli (1814)*, Napoli 2015.

¹⁰ Mi si conceda il rinvio a S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il bicentenario del Codice napoleonico*, Roma 2006, pp. 55 e ss.

¹¹ E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano"*, cit., pp. 246-247.

¹² *Ibidem*.

e auspicò che venisse accolto il contratto di enfiteusi¹³. Ma furono avanzate anche (elementi che ricaviamo dall'analisi delle carte di Giuseppe Poerio¹⁴) talune modifiche dirette a mitigare la disciplina della morte civile¹⁵, a favorire l'adozione del minore¹⁶, ad abbassare l'età dei nubendi¹⁷, ad abbreviare il termine per impugnare il matrimonio¹⁸, a porre a carico dei fratelli e delle sorelle l'obbligo di somministrare gli alimenti a favore delle sorelle e dei fratelli bisognosi¹⁹ e ad accogliere la sola separazione personale dei coniugi nei casi di divorzio per causa legale²⁰. Infine, fu ritenuto opportuno che le figlie richiedessero il consenso paterno per

¹³ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana dall'epoca della rivoluzione francese, 1789, a quella delle Riforme italiane. 1847*, vol. III, Torino 1864, p. 558; A. VALENTE, *Gioacchino Murat e l'Italia meridionale*, Torino 1941, pp. 313-314. E ora più ampiamente P. MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, in corso di pubblicazione.

¹⁴ *Carte Giuseppe Poerio, Articoli del codice civile dei quali si propone la correzione*, in *Deputazione di Storia Patria Napoletana*, XXX, A, 8. Si tratta di documenti piuttosto interessanti, scoperti dalla Valente, editi e valorizzati solo in parte (A. VALENTE, *op. cit.*, p. 314, n. 1).

¹⁵ L'art. 25 fu riscritto: «Per la morte civile il condannato perde l'amministrazione e il godimento de' frutti di tutti i suoi beni, benvero la successione non si apre che al tempo della morte naturale: intanto l'amministrazione e il godimento de' frutti si apparterranno a coloro che sarebbero i legittimi eredi, sia che esistano al tempo della condanna, sia che sopravvengano per consolidarsi colla proprietà al tempo della morte naturale. Non può disporre di questi beni in tutto o in parte per donazione tra vivi, né per testamento, né riceverne per li stessi titoli, eccetto che per causa di alimenti. Non può essere nominato tutore né concorrere agli atti relativi alla tutela. Non può essere testimonio in un atto solenne, o autentico, né essere ammesso a fare testimonianza in giudizio. Non può stare in giudizio né come attore, né come convenuto fuorché sotto il nome e col ministero di un curatore speciale nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l'azione» (*Carte Giuseppe Poerio*, cit.).

¹⁶ L'obbligo di somministrare «sussidi e ininterrotte cure» a favore del minore per sei anni, quale condizione di adottabilità posto a carico dell'adottante, fu ridotto a due: art. 345, *ivi*.

¹⁷ Nuova redazione dell'articolo 145. Viene altresì avanzato di accogliere la causa di nullità matrimoniale per impotenza: Art. 180. «[...] potrà ancora impugnarsi un matrimonio o per ragione d'impotenza fisica, persistente e perpetua» (*ivi*).

¹⁸ Da un anno a sei mesi: nuova versione dell'art. 183 (*ivi*).

¹⁹ Aggiunta all'art. 206: «I fratelli e sorelle sono tenuti agli alimenti verso i fratelli e le sorelle bisognose, ed imponenti (sic) a procacciarsi il vitto per vizio di corpo o per debolezza di spirito» (*ivi*).

²⁰ Art. 227. «Gli art. 229 a 305 sul divorzio sono sospesi» (*ivi*). Com'è noto, sia Giuseppe, sia Gioacchino Murat optarono per non accogliere il divorzio nel Regno di Napoli, ed è altrettanto noto che Napoleone vi si oppose strenuamente: cfr. P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, (1974) ed. Bologna 2002, p. 96 e p. 103; R. FERRANTE, *Dans l'ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'illuminismo giuridico*, Milano 2002, p. 233; M.G. DI RENZO VILLATA, *Tra codice e costume: le resistenze*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano 2002, pp. 356 e ss., cfr. ora P. MASTROLIA, *op. cit.*

abbandonare la casa nativa²¹. Durante l'autunno del 1808 Murat scrisse a Napoleone che «[...] une commission composée des meilleurs jurisconsultes m'a présenté une série de modifications à apporter au Code Napoléon»²². E aggiunse: «quoiqu'on soit presque d'accord sur toutes, je me fais cependant un devoir de les soumettre à la sagesse de V.M. et de la prier de m'éclairer de ses conseils en me donnant une décision. Celle que Votre Majesté daignera m'adresser ne peut que convenir à mes sujets, puisqu'elle émanera de l'auteur lui-même de cet immortel ouvrage»²³. La risposta fu identica a quella inviata a Milano: *nihil innovetur*. Il *code civil* andava accolto così com'era. Ciò che è adatto ai Francesi va bene per tutti, dichiarò l'*Empereur*²⁴. E all'inizio dell'inverno Murat lo avrebbe rassicurato: «le Code de Votre Majesté n'éprouvera dans mon royaume aucune espèce de modification»²⁵.

3. «Italianiser les lois françaises»²⁶. *La catena delle traduzioni del code civil*

Quanto all'approntamento del testo del 1806²⁷, la Commissione – è un elemento nuovo emerso dalle carte d'archivio – non partì da zero.

²¹ Nuova redazione dell'art. 374: «Il figlio prima degli anni 25 compiti non può abbandonare la casa paterna senza il permesso del padre, fuorché per causa di volontario arruolamento dopo compiti gli anni diciotto. Le figlie non possono giammai senza il permesso suddetto eccetto quando vadano a marito, o se vi concorre giusta e ragionevole causa» (*ivi*).

²² Murat a Napoleone, Napoli 21 ottobre 1808, in *Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat 1765-1815*, vol. VI, a cura di P. LE BRETHON, Paris 1912, lettera n. 3538, p. 364. Ha evidenziato tale missiva M.A. TALLARICO, *Il vescovo B. Della Torre e i rapporti Stato-Chiesa nel decennio francese a Napoli*, in «Annuario dell'istituto storico italiano per l'età moderna dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea», XXVIII-XXXVIII, (1975-1976), p. 362.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Cfr. A. CAVANNA, *Mito e destini del Code Napoléon in Italia*, in «Europa e diritto privato», 1 (2001), pp. 85-129, ed ora accolto in *Id.*, *Scritti (1968-2002)*, cit., pp. 1079-1136, ai miei fini p. 1087.

²⁵ Murat a Napoleone, Napoli 18 dicembre 1808, in *Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat 1765-1815*, cit., vol. VI, p. 459.

²⁶ Fu l'espressione utilizzata dal siciliano Giuseppe Gambini, alto funzionario del Ministero della Giustizia del Regno d'Italia, che si prodigò nell'opera di traduzione della legislazione francese: G. GAMBINI, *Memorie inedite*, Palermo 1973, p. 142. Sul suo ruolo cfr. A. GALANTE GARRONE, *Un giacobino siciliano traduttore del codice di Napoleone (Dalle memorie inedite di Giovanni Gambini)*, in «Bollettino storico livornese», IV (1954), pp. 199-211; P. CAPPELLINI, *Note storiche introduttive*, cit., pp. XIII-XIV; A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nell'Italia napoleonica*, cit., pp. 898-901. V. anche T. R. CASTIGLIONE, *Giovanni Gambini "rousseauista" siciliano tra illuminismo e romanticismo*, Lugano 1955.

²⁷ Sulla lingua giuridica italiana tra antico regime e età napoleonica, cfr. P. FIORELLI, *Pre-messa*, in *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di*

Il ministro Giuseppe Luosi, essendo venuto a conoscenza che a Torino circolavano già da tempo alcune traduzioni²⁸, si rivolse ad un poliedrico funzionario che avrebbe voluto cooptare all'interno del consesso per redigere la versione latina. Si trattava di Luigi Bossi²⁹, letterato e giurista

legge tra il 1723 e il 1773, a cura di P.M. BIAGINI, Firenze 1993, pp. V-XVIII; P. FIORELLI, *La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte*, in Id., *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, pp. 329-360; F. BAMBI, *Le ragioni della storia tra due bilinguismi*, in *L'italiano giuridico che cambia*, a cura di B. POZZO, F. BAMBI, Firenze 2012, pp. 15-32; B. ABATINO, *Galicismi e franco-latinismi nella traduzione di Francesco Foramiti. I 'reliqua' tra 'edere' e reddere rationes*, in *Interpretare il Digesto*, a cura di D. MANTOVANI, A. PADOA SCHIOPPA, Pavia 2014, pp. 501-534. Cfr. anche S. NOVELLI, *Piemontesismi e francesismi in un dizionario del notariato ottocentesco*, in *Studi di lessicografia italiana*, Firenze 1990, pp. 125-270; cfr. inoltre P. ZOLLI, *Termini dei codici napoleonici nelle "Voci italiane ammissibili" del Gherardini*, in Id., *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, Pisa 1974, pp. 140-148; Id., *Il Bollettino delle leggi della Repubblica Italiana e l'elenco del Bernardoni. Contributo ad uno studio del linguaggio burocratico nell'età napoleonica*, nei cit. *Saggi sulla lingua italiana dell'Ottocento*, pp. 67-139; Id., *Il linguaggio giuridico e amministrativo nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana Napoleonica, Quaderni degli «Studi di lessicografia italiana»*, 3, Firenze 1985, pp. 9-13; D. ZULIANI, *Per una concordanza del Codice Napoleone*, in *Lingua degli uffici e lingua di popolo nella Toscana Napoleonica*, cit., pp. 29-57; B. MIGLIORINI, *La lingua italiana nell'età napoleonica*, in *Napoleone e l'Italia*, vol. I, Roma 1973, pp. 371-388; M. FOGARASI, *Il Codice di Napoleone e il lessico giuridico italiano*, in Id., *Parole e cultura giuridica e filosofica. Evoluzione terminologica e neologismi nel campo del diritto e della filosofia durante il Settecento*, Venezia 1983, pp. 109-115; T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, Roma-Bari 1991, ai nostri fini pp. 429-430. Sulla traduzione giuridica dal francese cfr. le riflessioni di R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino 1992, pp. 32-37, pp. 40-41; e per quanto riguarda l'aggiornamento della bibliografia cfr. R. SACCO, P. ROSSI, *Introduzione al diritto comparato*, ed. Torino 2015, pp. 25-54; P.G. MONATERI, *La sineddوحة. Formule e regole nel diritto delle obbligazioni e dei contratti*, Milano 1984; per una sintesi cfr. B. POZZO, *Traduzione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento*, Torino 2013, pp. 706-732. Per un dibattito internazionale cfr. gli atti del dodicesimo congresso dell'*Académie internationale de droit comparé* sulla *traduction juridique* editi ne «Les cahiers de droit», 28 (1987), pp. 735-859. Sul linguaggio dei giuristi cfr. G. TARELLO, *Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. SCARPELLI, P. DI LUCIA, Milano 1994, pp. 349-365; M. JORI, *Definizioni e livelli di discorso giuridico*, in *Il linguaggio del diritto*, cit., pp. 367-386; A. BELVEDERE, *Il linguaggio del codice civile: alcune osservazioni*, in *Il linguaggio del diritto*, cit., pp. 403-452; R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano 1993. Dalla prospettiva dei linguisti cfr. F. SABATINI, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, a cura di M. D'ANTONIO, Padova 1990, pp. 675-724; Id., *I tipi di testo e la "rigidità" del testo normativo giuridico*, in *La scrittura professionale: ricerca, prassi, insegnamento: atti del I Convegno di studi (Perugia, 23-25 ottobre 2000)*, a cura di S. COVINO, Firenze 2001, pp. 97-105.

²⁸ Il ministro della Giustizia a Luigi Bossi, Milano 21 giugno 1805. Bossi rispose il 24 giugno dichiarando di aver inviato le traduzioni della Stamperia nazionale e della Società filantropica; il 6 luglio comunicò di aver inviato altre copie della Raccolta delle leggi: Archivio di Stato di Milano, *Giustizia civile*, p.m., b. 17, d'ora in poi ASMI.

²⁹ Il Ministro degli Esteri Marescalchi vi si oppose con decisione: v. le missive tra Luosi e Marescalchi del 23 luglio, 6 e 13 agosto 1805 (ASMI, *Giustizia civile*, p.m., b. 17).

– durante la Repubblica Cisalpina aveva avanzato un progetto di legge sul divorzio³⁰ –, ora diplomatico, rappresentante del Regno d'Italia nella XXVII Divisione Militare³¹, che inviò due traduzioni, unitamente ad un vocabolario delle *Voci e frasi italiane e francesi ad uso specialmente del Foro*³², redatto dal consigliere presso la *Cour Impériale* di Torino Giuseppe Maria Nasi³³. La Commissione milanese, composta dai magistrati Pedroli, Auna, Donati, Cattaneo, Corniani, Rougier, Ristori, Valdrighi e De Simoni (artefice, quest'ultimo, dei falliti progetti di codice civile per la Repubblica Italiana³⁴) e dal docente pavese Elia Giardini³⁵, lavorò proprio partendo dalle versioni realizzate a Torino, che, a buon diritto, costituiscono i primi anelli di una catena di traduzioni confluite nel *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, e successivamente in quello per il Regno di Napoli del 1808.

3.1. *Le plurime traduzioni torinesi e l'edizione milanese del 1806*

Tra il 1803 e il 1805, è anche questo un elemento nuovo, furono approntate a Torino ben tre versioni in lingua italiana³⁶. La prima, in più volumi, venne pubblicata dalla Società Filantropica a partire dal 1803³⁷ (quando il testo francese stava progressivamente vedendo la luce a Parigi per mezzo di singole leggi, successivamente riunite nel *Code* nel 1804),

³⁰ S. SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., p. 12, n. 35.

³¹ Sulla figura di Luigi Bossi cfr. G.F. SIBONI, *Luigi Bossi (1758-1835). Erudito e funzionario tra Antico regime ed Età napoleonica*, Milano 2010.

³² *Voci e frasi italiane e francesi ad uso specialmente del Foro*, disposte per ordine alfabetico (in corsivo), Torino, s.d., dalla Stamperia Davico e Picco.

³³ Luosi a Luigi Bossi, Milano 5 agosto 1805, ASMI, *Giustizia civile*, p.m., b. 17. Il 7 agosto Bossi rilevò che questo volume avrebbe avvantaggiato maggiormente la Commissione se fosse stato «francese-italiano», in vece, che italiano-francese». Su Giuseppe Maria Nasi cfr. C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, vol. II, Torino 1881, p. 412.

³⁴ Cfr. I. BIROCCHI, *De Simoni, Alberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. I, pp. 718-720.

³⁵ Un profilo biografico dei traduttori in E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleonico Italiano"*, cit., pp. 244-246. Un cenno in V. CONTI, *op. cit.*, p. 339.

³⁶ Sul *code civil* a Torino cfr. G.S. PENE VIDARI, *Famiglia e diritto di fronte al code civil*, in *Ville de Turin. 1789-1814*, vol. II, Torino 1990, pp. 63-91.

³⁷ *Recueil des lois composant le Code civil avec des notes*, Turin, De l'Imprimerie philanthropique - *Raccolta delle Leggi componenti il codice civile con annotazioni*, Dalla Stamperia Filantropica, Torino, anno XI-XIII, VII volumi.

la seconda, contenuta nella *Raccolta di Leggi e decreti*³⁸, uscì dai torchi della Stamperia Davico e Picco nel 1804; la terza, infine, nel 1805, a cura del libraio Carlo Bocca³⁹.

Quanto alla traduzione edita dalla Società Filantropica a partire dal 1803, gli autori erano sicuramente giuristi: in nota evidenziarono le connessioni con il diritto romano (secondo quello che sarebbe diventato un *cliché*, tanto in Italia quanto in Francia) e mostrarono un'indubbia capacità nel rendere alquanto scorrevole il dettato legislativo. Più di qualche volta evitarono di seguire i costrutti tipici della lingua francese, oppure si tennero lontani dalla doppia negazione. Non furono poche le norme rese in maniera diretta, asciutta e assertiva. Il celebre articolo 2 fu scolpito così: «la legge dispone per il futuro; ella non può aver effetto retroattivo». Analogo discorso per la versione dell'articolo 516, («I beni sono o mobili od immobili»)⁴⁰, dell'articolo 146 («Senza consenso non v'è matrimonio») o dell'articolo 306 («il marito è padre del figlio nato pendente il matrimonio»)⁴¹. La traduzione subalpina non regge il confronto con quella milanese, invece, con riferimento alla disciplina della proprietà, del contratto e delle obbligazioni. La formula del celebre e celebrato art. 544 non è felicissima: «la proprietà è il dritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, *purché se ne faccia un uso non vietato* dalle leggi o da' regolamenti». Talora ho potuto notare un certo radicamento alla tradizione giuridica italiana, ad esempio allorché essi tradussero *cause illicite* con «causa turpe».

³⁸ *Raccolta di Leggi e decreti, proclami, manifesti ec. Pubblicati dalle autorità costituite, Codice civile de' Francesi libri tre*, vol. XII, Torino, s. d., dalla Stamperia Davico e Picco.

³⁹ *Code Napoléon ou Code civil des Français soigneusement conforme a l'édition originale*, Turin an XIV-1805 - *Codice Napoleone ossia Codice civile de' Francesi scrupolosamente conforme all'edizione originale*, Torino 1805, Presso Domenico Pane e Stampatori Carlo Bocca Librajo, 2 volumi.

⁴⁰ Meno felice la traduzione del 1806: «Tutti i beni sono mobili od immobili», che segue alla lettera la disposizione francese «tous les biens sont meubles ou immeubles».

⁴¹ L'art. 102, ad esempio: «il domicilio di qualunque francese per quanto riguarda l'esercizio de' di lui diritti civili, è fissato nel luogo ove ha il suo principale stabilimento»; oppure l'articolo 146: «Senza consenso non v'è matrimonio», in luogo del testo tradotto nel 1806 aderente al francese: «non vi è matrimonio, ove non vi è consenso». Anche l'articolo 306 mi appare più chiaro nella misura in cui viene disposto che «il marito è padre del figlio nato pendente il matrimonio»; la traduzione del 1806 dispone che «Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito».

Al di là di questo, dal confronto dei due testi si può affermare con sicurezza che la Commissione Luosi lavorò tenendola sott'occhio (quasi un *code ... de chevet*). Talune disposizioni, in particolare gli articoli 93, 94, 95, 96 e 97, vale a dire le norme oggetto della critica dei giudici bolognesi, furono riproposte pressoché esattamente.

Dalla fonte del 1803 i milanesi trassero anche l'espressione dell'articolo 134 concernente la disciplina dell'assenza⁴². Nello stesso tempo se ne allontanarono, allorché decisero che era preferibile attenersi il più possibile alla lettera del testo francese.

Passando alla traduzione del 1804, essa non agevolò il lavoro della Commissione istituita da Luosi. Gli autori realizzarono una versione troppo aderente al *code civil*, ricolma di gallicismi e di trasposizioni pedestri. *Exempli gratia*, con riferimento alle conseguenze dell'istituto della morte civile, essi scrissero che il condannato «non può procedere in giustizia né difendendo, né dimandando». Oppure tradussero *condanne contraddittorie* in luogo di sentenze di condanna in contraddittorio, *statuire sul fondo* invece di pronunciare nel merito. La *communauté* (comunione) fu resa, *incredibile dictu*, con il termine comunità. «Des engagements qui se forment sans convention» diventarono «*degli impegni* che si formano senza convenzione». La locuzione «les biens sont immeubles par destination» (per determinazione della legge) fu resa con «per il loro destino». Per tacere dei costrutti, non infrequentemente riprodotti *tels, quels*. Leggiamo l'articolo 291: «l'appello della sentenza che avesse dichiarato che non vi è luogo di ammettere il divorzio non sarà ammesso se non quando sarà fatto dalle due parti, e però per via di atti separati, fra giorni dieci per lo più presto, e per lo più tardi fra giorni venti dalla data della sentenza di prima istanza». In tutta franchezza, una disposizione illeggibile. Talora vien da sorridere: i *petits-enfants* non sono i nipoti ma ... i *nipotini*⁴³! Dunque questa versione risultò inservibile. Posso immaginare lo sconcerto e lo sdegno dei membri della commissione.

⁴² Il sintagma *toute personne qui aurait des droits à exercer contre l'absent* è resa con *chiunque avrà ragioni esercitabili contro l'assente*. Si tratta di un'enunciazione che non si ritrova nella successiva traduzione torinese del 1805 (chiunque avesse dritti da esercitare) e che sarebbe stata formulata più agilmente dal traduttore napoletano.

⁴³ Altri esempi: *dimandatore* in luogo di attore, *difenditore* per convenuto, *attaccato* per impugnato, *mettere opposizione* in luogo di fare opposizione, *correre* per decorrere, *sbaglio per rispetto alla persona* invece di errore nella persona, *approvazione* per autorizzazione, *insoffribile* per insopportabile, *segnare* per vidimare, *valore* per effetto, *accennare* per indicare,

La traduzione del 1805, infine. Non dispongo di documenti d'archivio che ne attestino l'effettivo utilizzo. Bisogna tener conto, inoltre, che essa fu pubblicata alla fine di settembre, quando il consesso stava oramai affrontando il problema della traduzione dell'indice del codice⁴⁴. Una comparazione, comunque, s'impone. Un primo elemento che la accomuna a quella del 1806 è rappresentato dalla circostanza che fu privilegiata la conformità alla lettera del *code civil*. Nell'avviso redatto dagli editori subalpini venne enfatizzata proprio la circostanza che la loro versione in lingua italiana era molto più fedele di quelle realizzate negli anni precedenti⁴⁵:

gli editori si stimano in dovere di prevenire il Pubblico, che non si risparmiò a cura veruna, non solo nel renderla in ogni sua parte pienamente conforme all'edizione originale, ma soprattutto *nel distinguerla da ogni altra insino ad ora comparsa alla luce* sì nel *seguire colla più esatta precisione la lettera del testo*, come nell'aver sostituito nella traduzione, *con un'attenzione piuicchè severa*, i vocaboli, e le formole legali, e forensi *italiani* a quelli, che occorrono nel *testo francese*. Tali pregi importantissimi, e che difficilmente incontrar si possono in una traduzione di questo genere, lusingano gli editori, che verrà dal Pubblico favorevolmente accolta l'opera, che gli è presentata.

Quanto al contenuto si riscontrano semplici *variationes*⁴⁶. I milanesi tentarono di rifuggire in misura maggiore dai francesismi (e eliminarlo-

proferire il divorzio per pronunciare, *riconoscenza d'un fanciullo naturale* per riconoscimento di un figlio naturale, *la roba data dall'adottante* per cose donate dall'adottante, le eredità *toccano*, in luogo di le successioni si deferiscono. *Uno non potrà disporre* invece di nessuno potrà disporre. *Extorqué par violence ou surpris par dol* diventa «strappato per violenza o sorpreso per fraude». *Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr* viene reso così: «Quando il *corpo certo* e determinato ch'era l'oggetto dell'obbligo *perirà*». La norma francese che dispone che *les parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté* è tradotta in questo modo: «i parenti delle parti, eccetto i loro figli e discendenti, non saranno *sospetti* a cagione della parentela». Di diverso tenore la traduzione milanese «i parenti non possono essere ruscusi a motivo di parentela».

⁴⁴ Si tratta di un elemento che ho desunto dal frontespizio dell'edizione torinese che, all'indicazione dell'anno secondo il calendario gregoriano affianca quello rivoluzionario, e cioè l'anno XIV, che nel 1805 era iniziato il 23 settembre: cfr. J. TULARD, *Calendrier*, in *Dictionnaire Napoléon*, sous la direction de ID., Paris 1989, pp. 325-330.

⁴⁵ *Avviso agli editori*, in *Codice Napoleone ossia Codice civile de' Francesi scrupolosamente conforme all'edizione originale*, I, Torino anno XIV-1805, Domenico Pane e C. stampatori, Carlo Bocca Librajo, p. 1, corsivi miei.

⁴⁶ All'art. 1 «Sono osservate» in luogo di «sono eseguite»; «dimorano» invece di «abitano nel territorio» (art. 2). Sostituirono «dritti» con «diritti»; «reclamare» piuttosto che «implore» (art. 9); «non può succedere» rispetto alla formula «raccolgere alcuna successione,

no, se accettiamo l'ipotesi che l'abbiano effettivamente utilizzata, alcuni piemontesismi⁴⁷): l'*individu* venne reso con il termine *persona*, *les époux* con quello di coniugi.

Quella torinese talvolta è più felice (ad esempio agli articoli 5, 153, 172, 203, 227, 319, 345 ultimo comma, e 517⁴⁸). Mi è parso perlomeno singolare che i magistrati di Milano abbiano preferito l'espressione contratti d'azzardo (e successivamente di sorte) a quella di contratti aleatori, già presente nell'esperienza giuridica peninsulare *ab immemorabili* (e impiegata nella versione latina)⁴⁹.

Con riferimento ad un istituto mi sono interrogato sul diverso impiego di un termine nelle quattro traduzioni. Mentre i torinesi resero la formula *dommages-intérêts* con indennizzazione (analogamente a quanto aveva compiuto il magistrato autore del dizionario giuridico fatto recapitare alla Commissione⁵⁰), i milanesi optarono per l'espressione danni e interessi, d'ascendenza domatiana⁵¹. Si tratta di concetti diversi? Per quanto ho potuto accertare, fino agli anni Sessanta dell'Ottocento⁵² in

né nel trasmettere a questo titolo» (art. 25); «nei tre giorni consecutivi al parto» in luogo di «fra tre giorni dal parto»; «qualora il padre siasi reso assente» rispetto all'espressione «se il padre è sparito» (art. 141); «consenso espresso» piuttosto che «spiegato» (art. 233); «l'azione di divorzio resterà sospesa» invece di «in sospeso» (art. 235); «il fondo inferiore» rispetto «al fondo più basso»; sostituirono «infortunio» ad «avvenimento» (art. 720); «deferiscono» in luogo di «passano» (art. 731); «donante» invece di «donatore (!)»; «lasciar decorrere» invece di «trascorrere» (art. 1115); «raggiri» sostituito a «maneggi» (art. 1116); «fondata» a «appoggiata» (art. 1131); «include» a «porta seco» (art. 1136); «immobile» a «stabile» (art. 1140).

⁴⁷ Mi sono potuto giovare del saggio del lessicografo Silverio Novelli condotto sull'analisi del *Dizionario teorico-pratico del notariato* di Giovanni Calza, edito a Torino tra il 1826 e il 1827: S. NOVELLI, *op. cit.*, pp. 125-270.

⁴⁸ Art. 5, «sottoposte alla loro cognizione»; «potrà procedere» in luogo di «passare» (art. 153), il diritto di fare opposizione «spetta» piuttosto che «appartiene» (art. 172), «assumono l'obbligo di nutrire» invece di «contraggono l'obbligazione» (art. 203), «si scioglie» rispetto a «si discioglie» (art. 227).

⁴⁹ Cfr. A. CAPPUCCIO, *Rien de mauvais. I contratti di gioco e scommessa nell'età dei codici*, Torino 2011.

⁵⁰ «Indennizzazione, *dommages-intérêts*, *dommages et intérêts*. Indemnité, *dédommagement*. Une demande en *dommages et intérêts*, una domanda d'indennizzazione. *Dommages-intérêts* qui résultent de l'*inexécution d'un contrat*, indennizzazione per l'inosservanza d'un contratto»: *Voci e frasi italiane e francesi ad uso specialmente del Foro*, cit., p. 79.

⁵¹ Cfr. J. DOMAT, *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, seconde édition, I, Paris, ed. J.B. Coignard, 1691, Livre premier, Tit. II, Sect. II, art. 17, p. 121.

⁵² Sulla ricorrenza del termine di indennizzazione da fine Settecento al 1865 cfr. *Indice della lingua legislativa italiana. Inventario lessicale dei cento maggiori testi di legge tra il 1723 e il 1973*, vol. II, cit., p. 228.

Italia l'espressione indennizzazione fu ritenuta equivalente a quella di danni e interessi. Il civilista erudito Francesco Foramiti, autore di un dizionario legale che ebbe molta fortuna nell'Ottocento, vi avrebbe fatto ricorso spiegando che «essa è la restituzione della persona lesa in quello stato nel quale si trovava prima della lesione; ovvero è la riparazione del danno cagionato mediante la ingiusta lesione»⁵³.

Ora – e veniamo all'aspetto più delicato della vicenda della traduzione italiana del 1806 –, se è vero che la scelta di fondo della Commissione Luosi si sostanziò nel voler prediligere il vincolo di senso, è vero anche che essa maturò all'interno di un contesto peculiarissimo. Dal momento che i lavori della Commissione si protraevano (si tenga conto che l'attivazione del codice civile sarebbe stata posticipata di tre mesi, al primo di aprile del 1806), il ministro fu costretto a darne ragione a Napoleone⁵⁴:

Ho assistito io stesso al travaglio della Commissione: un carattere di vita e analogia fra due lingue sorelle ha facilitato la versione italiana: non così della latina. Sono stato io testimone delle difficoltà che la Commissione ha dovuto superare impiegando voci di una lingua morta da più secoli e vocaboli tecnici della Romana giurisprudenza ed esprimere istituzioni affini bensì, ma non identiche, attesa la diversità de' rapporti fra le antiche e nuove costumanze.

Non dubitiamo delle parole di Luosi, in quanto non è inverosimile che i traduttori si fossero dovuti misurare con concetti e vocaboli nuovi – la versione in latino imponeva ai magistrati di prendere contezza delle metonimie, delle sineddochi e delle anfibologie presenti nel testo francese⁵⁵ –, ma gli è che presentare all'inizio del XIX secolo l'idioma dei giuristi come lingua morta fa un certo effetto, visto e considerato che i commissari non ne erano certo digiuni, Alberto De Simoni e Elia Giardini *in primis*.

Credo, a sommosso avviso, che non fosse stata solo questa circostanza ad aver rallentato i lavori.

⁵³ F. FORAMITI, *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile-cambiario-marittimo, feudale, penale, pubblico-interno, e delle genti*, III, Venezia 1839, pp. 69-74. Sul cividalese Foramiti (1769-1843/45) cfr. L. CASELLA, *Foramiti Francesco*, in *Dizionario biografico*, cit., vol. I, pp. 886-887.

⁵⁴ Luosi a Napoleone, minuta senza data, ASMI, *Giustizia civile*, p.m., c. 17.

⁵⁵ Cfr. P.G. MONATERI, *op. cit.*, p. 19, pp. 246-248, 375-382, 392-396, 399-400, 426-431.

Nella missiva Luosi omise *pour cause* che la Commissione aveva trascorso la maggior parte del tempo a discutere vivacemente sulla revisione del *code civil* (il tentativo di inserire nella traduzione le tradizioni) che, come ho già rilevato, Napoleone non avrebbe accordato.

La traduzione italiana fu considerata dai commissari – già in ritardo rispetto alla tabella di marcia e per questo pressati da un ministro che li invitava a procedere speditamente – la questione meno ardua da affrontare, anche perché essi confidarono e si avvalsero delle redazioni torinesi (Luosi si guardò bene dal riferire che furono queste a *facilitare la versione italiana*⁵⁶). Fu il terzo problema in ordine di importanza⁵⁷. Innanzitutto le modifiche al codice, poi il testo in latino.

I commissari non furono in grado di comprendere che la loro traduzione avrebbe segnato una cesura linguistica: fu per effetto di essa che «una serie di parole e di francesismi diventarono fondamentali perché avrebbero premuto sulla lingua italiana, riuscendo a *configurarla* e a *rimodellarla*»⁵⁸. Il lessicografo Fogarasi, che ha compiuto uno studio a campione sugli effettivi neologismi francesi presenti nella versione milanese del *code civil* (più del cinquantacinque per cento, stando alla risulanza della sua indagine⁵⁹), ha osservato che i traduttori arricchirono la terminologia giuridica italiana creando «calchi sul modello dei termini francesi, quali compadrone, dividente, mobilitzare, mobilitazione,

⁵⁶ Allorché si tratto di redigere l'indice del codice, Luosi suggerì di affidarsi al lavoro compiuto a Torino nel 1803: «può dirsi senza tema di errare che l'Indice di cui è fornita la Raccolta Torinese è non meno esatto che facile; d'esso potrà quindi servire di guida alla Commissione e fors'anche potrebbe dalla medesima essere per intero addottato con quelle rettificazioni che alla di lei precisione si apprestassero»: il funzionario Bellerio per conto del Ministro Luosi alla Commissione incaricata della traduzione, Milano 24 settembre 1805, ASMI, *Giustizia civile*, p. m., c. 17.

⁵⁷ Non mancarono problemi circa l'esatto impiego della lingua italiana. È noto il rimprovero del modenese Valdrighi contro il toscano Ristori: «nella commissione della traduzione italiana del Codice io ho avuto qualche opinione diversa dagli altri, e specialmente da Ristori che crede per essere fiorentino di dettare in cattedra», cit. in C. CAPRA, *Giovanni Ristori. Da illuminista a funzionario. 1755-1830*, Firenze 1968, p. 174; già E. DEZZA, *Giuseppe Luosi*, cit., p. 248.

⁵⁸ P. CAPPELLINI, *Il codice fra "tradizioni" e tradimenti*, cit., p. 386, seguendo il giudizio di G. DEVOTO, *Il linguaggio d'Italia. Storia e strutture linguistiche italiane dalla preistoria ai nostri giorni*, Milano 1977, pp. 295-297; P. CAPPELLINI, *Il codice eterno, La Forma-Codice e i suoi destinatari: morfologie e metamorfosi di un paradigma della modernità*, in *Codici. Una riflessione di fine millennio*, Milano 2002, p. 386.

⁵⁹ M. FOGARASI, *op. cit.*, p. 111.

premorienza, presuntivamente, remissione, subaffittuario, surroga»⁶⁰. Ma «la presenza dell'influsso francese si manifestò a vari livelli, e molto spesso lasciò via libera a modelli creativi italiani, esistenti magari in ambedue le lingue, ma non corrispondenti, o solo in parte, come per esempio *mobilizzare-ameubler*»⁶¹. La francesizzazione si sostanziò anche «in prestiti sintattici o di costrutti sintattici lessicalizzati, come per esempio a misura che, si fa luogo ovvero non si fa luogo, dar luogo, ha luogo»⁶².

3.2. Codex Napoleonis

Perché i commissari si attardarono oltre misura sulla versione latina (con pregiudizio di quella italiana), visto e considerato che l'articolo 56 del Terzo Statuto Costituzionale aveva sancito fin dal 1805 che «la sola traduzione italiana [avrebbe avuto] forza di legge?». La storiografia oramai è concorde: non si trattava solo di solennizzare il codice; l'operazione rientrava in quella politica di persuasione diretta a vincere le resistenze dei giuristi che avrebbero potuto giudicare il codice un prodotto d'importazione straniera⁶³. Nel 1804 il redattore Bigot de Préameneu evidenziò che il *code civil* aveva tratto ispirazione dal diritto romano quale «*précieux dépôt*» che non avrebbe mai cessato «*de mériter le respect des hommes*», deposito che avrebbe contribuito «à la civilisation du Globe entier», nel quale «*toutes les nations policées*» si sarebbero rallegrate di riconoscervi «la RAISON ÉCRITE»⁶⁴. Allorché il *Code* nel

⁶⁰ *Ivi*, p. 109.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Cfr. P. CAPPELLINI, *Note storiche introduttive*, cit., pp. XI-XX; ID., *Il codice eterno*, cit., pp. 23-26; ID., *Il codice fra tradizioni e tradimenti*, cit., p. 374; E. DEZZA, *Giuseppe Luosi e il "Codice Napoleone Italiano"*, cit., p. 245 e ss.; R. FERRANTE, *Traduzione del codice e tradizione scientifica*, cit., pp. 224-226; G. CAZZETTA, recensione a Jean-Louis Halpérin, *L'impossible code civil*, Paris 1992, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXIII (1994), pp. 435-445; ID., *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino 2011, pp. 4-6; M.G. DI RENZO VILLATA, *La métabolisation du droit nouveau en Lombardie entre culture autrichienne et culture française*, in *Modernisme, tradition et acculturation juridique*, a cura di F. COPPEIN, F. STEVENS, L. WAELENS, in «*Iuris Scripta Historica*», XXVII (2011), pp. 181-205; S. SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., p. 2 e ss.

⁶⁴ F. BIGOT-PRÉAMENEU, *Présentation au Corps Législatif*, 28 janvier 1804, in P.-A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, vol. XIII, Paris 1827, p. 216, maiuscoletto nel testo.

1807 assunse la denominazione di *Code Napoléon*, il Bigot de Préameneu volle insistere sulla circostanza che il Sovrano si era posto nel solco della tradizione romanistica, riuscendo a superare Giustiniano⁶⁵. Una retorica che funzionò a meraviglia in tutto l'orbe napoleonico e giunse persino nelle appartate isole ionie⁶⁶. Insomma, la traduzione latina era funzionale a suggellare questa strategia discorsiva.

A metà Ottocento il senatore Federico Sclopis, primo storico del diritto italiano, scrisse che essa era stata concepita per le popolazioni dell'Illiria⁶⁷. Come ha notato Riccardo Ferrante, in quei territori (che sarebbero stati successivamente inglobati nelle Province Illiriche) era l'italiano la lingua del diritto e difficilmente i Morlacchi (che Luosi in persona descriveva assolutamente irriducibili ad ogni forma di *incivilimento*⁶⁸) ne sarebbero stati impressionati⁶⁹. Fatto sta che non c'è storico che non si interroghi sulla formula sibillina di Sclopis e soprattutto sulla fonte dalla quale abbia attinto. È stato chiamato in causa il (presunto) illirismo di Napoleone, illirismo che, tuttavia, avrebbe dovuto indurre Napoleone a favorire la redazione di una versione del codice in croato, considerato che fu per impulso del Governatore francese se tale idioma venne insegnato nelle scuole come lingua primaria e che nel 1812 fu dato alle stampe il primo dizionario croato-francese⁷⁰. Per converso, merita

⁶⁵ «L'Empereur a voulu que l'on conservât dans leur pureté ces règles d'équité qui, de leur nature, et surtout après les avoir dégagées des subtilités scolastiques, ne sont plus que l'expression des sentiments mis par Dieu même dans le coeur des hommes et doivent, par ce motif, être immuables»: F. BIGOT-PRÉAMENEU, *Discours devant le Corps-Législatif à l'occasion de la nouvelle édition du Code*, 22 août 1807, in P.-A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires*, cit., vol. I, p. CXIX e ss.

⁶⁶ Allorché si trattò di applicare il *code civil* nelle isole jonie, un avvocato corfiota rassegnò al Governo di Parigi un ampio lavoro di confronto tra la legislazione previgente e il codice civile del 1804, nel quale suggerì di enfaticamente il legame tra il *code civil* e il diritto romano, poiché «gli avvocati di questo paese conosc[evano] la Giurisprudenza romana»: *Legislation civile de France. Legislazione Veneta osservata in Corfù*, 1810, Archives Nationales, Paris, BB 30, b. 179.

⁶⁷ F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, cit., p. 160. V. CONTI, *op. cit.*, p. 340.

⁶⁸ Cfr. S. SOLIMANO, *Le sacre du printemps. L'entrata in vigore del code civil nel Regno Italico*, in Giuseppe Luosi, *giurista italiano ed europeo*, cit., p. 206, n. 61.

⁶⁹ R. FERRANTE, *Traduzione del codice e tradizione scientifica*, cit., pp. 224-226.

⁷⁰ Sulle Province illiriche, vedi ora il volume collettaneo a cura di D. VISINTIN, *L'Istria e le Province illiriche nell'età napoleonica*, Pirano 2010, al quale si rinvia anche per la bibliografia. Cfr. anche S. SOLIMANO, *Il governo della complessità. Riflessioni in margine alla politica del diritto asburgico e napoleonica in Adriatico (1808-1871)*, in *La codificazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in vigore dell'ABGB (1812-2012)*, a

di essere richiamata un'altra vicenda poco in luce, riferita dallo Zanolini, contemporaneo di Sclopis, in cui entra in gioco sia la traduzione latina realizzata a Milano, sia il mondo slavo. Quando nel 1807 fu deciso di introdurre il *code civil* nel Granducato di Varsavia (che dal 1809 avrebbe incorporato anche la città di Cracovia e la Galizia austriaca) e fu approntata la traduzione in polacco, il Conte Batowski si rivolse al potentissimo Segretario di Stato del Regno d'Italia residente a Parigi Antonio Aldini per ottenere da lui il testo della traduzione latina realizzata a Milano⁷¹. Fu seguita la medesima impostazione editoriale dell'edizione milanese: a sinistra il testo in polacco, a destra quello in francese, in basso quello in latino⁷².

3.3. *Alberto De Simoni, artefice del codice civile della Repubblica Italiana e traduttore del code civil*

Come ho già in parte anticipato, Alberto De Simoni, colui che durante la Repubblica Italiana tra il 1802 e il 1803 rassegnò due pregevoli e interessanti progetti di codice civile autoctoni che non furono mai approvati, figurò tra i traduttori del *code civil* del Regno d'Italia. Nei suoi piani di codificazione egli si ispirò senza dubbio al *Projet du code civil* dell'anno IX⁷³ ma fu in grado di elaborare un linguaggio giuridico italiano *ad usum codicis* infranciosato solo in parte, nel senso che De Simoni si giovò del modello francese come canone cui ispirarsi liberamente⁷⁴. Ebbene, la Commissione non trasse profitto dalle norme che De Simoni stesso aveva redatto seguendo specificatamente il calco francese e che erano rimaste immutate nel testo del 1804 (vale a dire erano passate indenni al vaglio del *Conseil d'Etat* napoleonico), ad esempio dalle disposizioni sulla disciplina del contratto.

cura di P. CARONI, R. FERRANTE, Torino 2015, pp. 97-119, ai miei fini pp. 104-109. Vedi anche E. DEZZA, *Giuseppe Luosi*, cit., ulteriore bibliografia a p. 243 in nota.

⁷¹ A. ZANOLINI, *Antonio Aldini ed i suoi tempi. Narrazione storica con documenti inediti o poco noti*, vol. II, Firenze 1867, p. 111. Si può vedere, anche per la bibliografia, S. SOLEIL, *Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVI^e-XIX^e siècle)*, Paris 2014, p. 298 e ss.

⁷² *Codex Napoleona, Code Napoléon, Codex Napoleonis*, Warszawa, w drukarni Rzadowey Roku, 1813. Traduzione messa in luce da V. CONTI, *op. cit.*, p. 340.

⁷³ S. SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano*, cit., p. 59.

⁷⁴ V. CONTI, *op. cit.*, p. 342.

<i>Projet du Gouvernement an IX</i>	<i>Progetti De Simoni 1802-1803</i>	<i>Code civil 1804</i>	<i>Codice civile del Regno d'Italia 1806</i>
8. L'erreur n'annule la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet	L'errore che cade sulla sostanza della cosa che è l'oggetto e il soggetto della convenzione rende il consenso nullo e invalido	1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet	1110. L'errore non produce la nullità della convenzione che quando cade sopra la sostanza della cosa che ne è il soggetto.
Elle ne l'annulle point lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.	Se l'errore non riguarda che la persona con cui ha l'intenzione di contrarre non annulla la convenzione e contratto a meno che la contemplazione specifica della persona non sia la causa principale della convenzione e contratto.	Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.	Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione.
La violence n'annule le contrat lorsqu'elle étoit de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle a pu lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.	Il consenso estorto colla violenza, e col timore annulla la convenzione purchè la violenza e timore sieno di tal natura e forza su' l'animo di una persona ragionevole e che abbiano potuto recare una apprensione sensibile di un pressante pericolo considerevole per la persona e fortuna. Si dovrà aver riflesso a questo riguardo all'età al sesso al carattere e alla condizione della persona	Art. 1112. Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.	Art. 1112. Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poter incuterle il timore di esporre la persona propria, o le sue facoltà ad un male considerabile, e presente. Si ha riguardo in questa materia alla età, al sesso, ed alla condizione delle persone.

Non sappiamo se all'interno del consesso il De Simoni non si impose (o non volle imporsi), o se fu assorbito completamente dalla redazione del testo in latino, ma appare *ictu oculi* che le versioni divergono. I suoi progetti non esercitarono alcun influsso sulla traduzione del 1806.

4. *I presunti travisamenti dei traduttori milanesi*

Successivamente alla promulgazione del codice, nel Regno d'Italia un giurista di primo piano notò (e se ne lamentò subito) che il testo era troppo aderente al lessico giuridico francese, a scapito di quello italiano⁷⁵. Si trattava di Ignazio Magnani – già docente di diritto civile a Bologna e avvocato di fama, giudice e membro del Consiglio Legislativo – impegnato nell'opera di edificazione della procedura penale, l'unico testo legislativo di foggia totalmente italiana che Napoleone accolse senza riserve⁷⁶. Egli si rivolse direttamente a Sua Altezza affinché venisse istituita una Commissione con il compito di sottoporre il codice ad una revisione linguistica. La sua reprimenda nei confronti dei traduttori fu alquanto severa⁷⁷. Ascoltiamolo:

«l'elocuzione deve essere facile, piana ed agevole a comprendersi; ma giusta a un tempo stesso ed italiana»⁷⁸.

⁷⁵ Un primo errore fu rilevato dal Consiglio di Stato e venne immediatamente corretto dalla Commissione de' Correttori alla stampa del Codice: «come l'E.V. può di leggieri rilevare un mero trasporto di parole fatto dai torcolieri, i quali invece di comporre gravati per il conguaglio od aggiudicati col mezzo, posero la parola *aggiudicati* avanti a gravati. L'ispezione altronde della traduzione latina che esattamente combina col testo, persuaderà l'E.V. che questo è un vero errore di stampa, e non già di traduzione» (La commissione de' Correttori alla stampa del Codice a S. E. il Gran Giudice Ministro della Giustizia, Milano 1 aprile 1806, ASMI, *Giustizia civile*, p.m., b. 17, sottolineato nel testo).

⁷⁶ Sulla figura di Ignazio Magnani vedi E. DEZZA, *Il codice di procedura penale*, cit., p. 157 nota 15. Vedi ora anche A. DALTRI, *Magnani Ignazio*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 67 (2006), consultato nella versione digitale online. V. CONTI, *op. cit.*, p. 341, attribuisce erroneamente le parole di Magnani a Luosi.

⁷⁷ Proprio in questo torno di tempo prende corpo la celebre polemica contro i barbarismi giuridici suscitata da Vincenzo Monti nella sua prolusione pavese del 1803: cfr. P. ZOLLI, *Saggi sulla lingua italiana*, cit., pp. 7-66; ID., *Introduzione a C. GAMBINI, Alcune frasi e voci errate usate nel foro e ne' pubblici uffizj*, Milano 1876, ripr. an. Firenze 1974, pp. 5-11; ID., *Termini dei codici napoleonici*, cit., pp. 140-145.

⁷⁸ Magnani proseguiva suggerendo di istituire una Commissione che si occupasse «principalmente dei due indicati oggetti: fedeltà di traduzione e proprietà di linguaggio. Idea del Progetto. Primo. La commissione sarà composta di tre membri. Secondo. Ciascuno di essi conosca le due lingue Italiana e Francese, ma l'uno conosca profondamente la Francese, l'altro possieda l'Italiana. Uno almeno dei tre sia uomo di legge. Terzo. Nei primi mesi ciascuno da sé esamini ogni articolo, ne noti li difetti, e ne proponga l'emendazione. Quarto. Terminato questo primo lavoro i tre membri si uniscano, si comunichino le reciproche osservazioni, e convengano i cambiamenti o le correzioni a proporsi. Quinto. Successivamente la commissione ne stenda il Rapporto da sottoporsi al Governo per quell'uso, che giudicherà conveniente. Tutto si sottopone all'illuminata mente di S. A. Imperiale, che peserà nella sua saviezza, se nulla siavi in questo Progetto che meriti la Superiore sua approvazione»: Magnani a Sua Altezza Imperiale, Milano 22 aprile 1806, ASMI, *Giustizia civile*, p.m., b. 15.

Ed ecco la risposta⁷⁹:

S. A. ha creduto che non convenga di procedere almeno per ora alla nomina di tale commissione. Sapendo però l'A.S. che alcuni difetti sonosi introdotti nelle indicate traduzioni attesa la brevità del tempo in cui sonosi dovute fare; e volendo mettere a profitto i vostri lumi non meno che lo zelo da cui vi mostrate animato, mi ha incaricato di significarle essere suo desiderio che vi occupiate dell'esame delle suddette traduzioni e che riservatamente gli proponiate quelle correzioni siate per ravvisare convenienti.

Non sappiamo se Magnani avesse inviato qualcosa al Ministero in via riservata. Una rilettura attenta avrebbe probabilmente evitato la spinosa e imbarazzante questione della traduzione agitata davanti alla Corte di Giustizia di Bologna, che avrebbe impensierito notevolmente lo stesso Principe Eugenio?

Per illustrare la vicenda è necessario ch'io proceda esponendo i fatti. Nel 1811 la moglie del Generale Ivo Pastol, Barone dell'Impero francese, *Chef de Brigade* in servizio a Bologna, presentò domanda di divorzio per adulterio del marito, accusato di aver amoreggiato con la loro cameriera francese. Fu la prima causa di divorzio ad essere dibattuta nella città felsinea dall'introduzione del *Code Napoléon*. La città mormorava in quanto era emerso che la moglie era divenuta l'amante del giovane nobile Marchese Sampieri e che successivamente alla presentazione della domanda i coniugi avevano continuato a frequentarsi in una casa che il Marchese aveva messo a disposizione della sua *maîtresse*. Si vociferava quindi che le parti avessero posto in essere surrettiziamente un divorzio per adulterio al fine di eludere la disciplina dello scioglimento consensuale. Il codice impediva infatti ai coniugi che divorziavano di comune accordo di risposarsi per tre anni⁸⁰ ed inoltre li obbligava a richiedere il consenso e l'autorizzazione degli ascendenti. Dal momento, tuttavia, che il divorzio per causa d'adulterio prevedeva il carcere per la moglie, essi decisero di far passare il marito come adultero. Inoltre, poiché il codice configurava l'adulterio a carico del marito solo se quest'ultimo aveva introdotto nella casa comune l'amante, la scelta cadde sulla loro fantesca; i testimoni furono individuati negli altri valletti, tutti di na-

⁷⁹ Il Ministero della Giustizia a Magnani, Milano 3 maggio 1806, *ivi*.

⁸⁰ Art. 297.

zionalità francese. I magistrati bolognesi compresero di avere le mani legate: impossibile sventare la collusione (se non avviando un processo penale, e dunque suscitando grande clamore), unica via di fuga dichiarare il difetto di giurisdizione⁸¹. L'articolo 234 del codice civile disponeva che la domanda di divorzio poteva essere proposta al tribunale del domicilio dei coniugi (che poi era quello del marito) e dunque a Digione in Francia⁸². Gli avvocati delle parti asserirono che, stante la funzione di Capo Brigata dell'Esercito del Regno d'Italia, il domicilio era radicato a Bologna (in questo senso, dichiararono, era stato statuito dalla Corte di Giustizia di Venezia a favore di altri militari francesi impiegati nel Regno). In ogni caso, continuarono gli avvocati, quand'anche il Generale fosse stato considerato un militare francese all'estero, sussisteva la giurisdizione italiana ai sensi e per gli effetti degli articoli 74 e 95⁸³, poiché il barone Pastol e sua moglie abitavano a Bologna da più di sei mesi.

Orbene, un giudice bolognese notò una difformità tra la versione italiana e quella francese agli articoli 94 e 95.

Code civil 1804	Traduzione torinese 1803	Traduzione milanese 1806
Art. 94 Les publications du mariage des militaires et employés à la suite des armées, seront faites au lieu de leur dernier domicile	Le pubblicazioni di matrimonio de' militari, od impiegati al seguito dell'armata, si faranno nel luogo della loro ultima abitazione:....	Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degl'impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione; ...
Art. 95 Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux	L'uffiziale incaricato della tenuta dei registri, subito dopo la registrazione in essi dell'atto di matrimonio, ne spedirà una copia all'ufficio dello stato civile dell'ultima abitazione degli sposi.	Immediatamente dopo l'iscrizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, l'ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all'ufficiale dello stato civile dell'ultima abitazione degli sposi.

⁸¹ Su questa vicenda rinvio al mio volume S. SOLIMANO, *Amori in causa*, cit., *ad indicem*.

⁸² Art. 234. «Qualunque sia la natura de' fatti, o dei delitti, che daranno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà essere proposta, che avanti al tribunale di prima Istanza del luogo in cui i coniugi avranno il loro domicilio».

⁸³ Art. 74. «Il matrimonio sarà celebrato nel comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò, che riguarda il matrimonio, si avrà per stabilito da sei mesi di abitazione continua nel comune».

Mentre il legislatore francese aveva fissato il domicilio *quoad matrimonium* del militare all'estero nel luogo dell'ultimo domicilio degli sposi, i traduttori milanesi lo avevano identificato in quello dell'ultima abitazione, seguendo in ciò gli autori della versione torinese del 1803. Si trattava indubbiamente di un *quid pluris* rispetto al testo originario, ma è lecito ipotizzare che i traduttori avessero voluto coordinare le disposizioni con l'articolo 74, che fungeva da principio generale. Non si può tuttavia escludere che il legislatore napoleonico avesse scientemente previsto agli articoli 93-97 una deroga a favore dei militari all'estero. Forse avevano ritenuto che il luogo dell'ultimo domicilio (piuttosto che quello della dimora) assumesse maggiore rilevanza per la società e presentasse minori margini di incertezza⁸⁴.

Il Presidente della Corte di Giustizia di Bologna istituì una Commissione che deliberò di rivolgersi al ministro della Giustizia affinché il testo venisse emendato. Tale consesso attaccò frontalmente i traduttori milanesi, (aspetto che non poté che dispiacere a Luosi), tacciandoli, *apertis verbis*, di ignoranza⁸⁵:

L'idea di domicilio in diritto è ben distinta, *come ognun sa*, da quella di abitazione, e non è che per una *inesattezza* di traduzione che negli articoli 93. 95. 96. 97. del Codice veggasi adoperato il vocabolo abitazione in luogo del vocabolo domicilio come sta scritto nel testo francese

Ai loro occhi il codice era chiarissimo, poiché il domicilio era individuato nel «luogo in cui il cittadino aveva il suo principale stabilimento»⁸⁶,

⁸⁴ I lavori preparatori al riguardo tacciono. V.J.G. LOCRÉ, *Législation civile, commerciale et criminelle ou Commentaire et complément des Codes français*, vol. II, Bruxelles 1836, p. 24.

⁸⁵ Consulta della Commissione, cit., *ivi*, sottolineato nel testo, corsivi miei.

⁸⁶ Art. 102. «Il domicilio di qualunque cittadino, per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti civili, è il luogo, ove egli ha il suo principale stabilimento». Il Merlin, che, com'è noto, aveva aggiornato il *Répertoire* di Guyot, definiva il domicilio come «le lieu où quelqu'un fait sa demeure, où il a fixé son établissement, et où est le siège de sa fortune»: PH. A. MERLIN, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, vol. IV, troisième édition, Paris 1808, p. 7. Ma aggiungeva: «le domicile n'est cependant pas toujours facile à déterminer, parce que nombre de personnes, ayant plusieurs établissements à la fois, passent six mois dans un endroit, six mois dans un autre; reviennent au premier, retournent au second, sans marquer quel est dans le fait le Domicile qu'elles affectent par préférence. Dans le doute, le domicile d'origine, est celui qui obtient la préférence; car pendant qu'on paraît encore attaché au premier endroit que l'on a habité, il est à présumer que le vrai domicile y est toujours fixé. [...] Au reste, il faut que deux choses concourent pour déterminer le changement de domicile, savoir, le fait

da intendersi come il centro dei propri affari. I giudici si erano altresì richiamati all'autorità del Locré, per sostenere che «il cittadino non potesse avere che un solo domicilio»⁸⁷. Non sappiamo se la Commissione fosse stata istituita per allontanare la causa da Bologna al fine di sedare il clamore suscitato dalla causa di divorzio in frode alla legge (fare luce su questo aspetto significava avviare un procedimento penale); certo è che l'argomento del travisamento della traduzione appare stiracchiato, se non addirittura pretestuoso.

Luosi, ancora all'oscuro della manovra dei due coniugi, girò la pratica ad una delle sue divisioni del Ministero. Il funzionario rispose assertivamente che il Generale poteva pretendere di essere convenuto a Bologna⁸⁸. Nei confronti del militare al di fuori del territorio trovava

et la volonté. La demeure de fait dans un endroit, sans la volonté ou l'intention de s'y fixer, ne suffit pas pour établir un domicile; le véritable est celui qu'on avait auparavant. De même, la volonté d'aller habiter un autre endroit, ne change pas non plus le domicile; il faut, avec cette volonté, une nouvelle demeure réelle et de fait; mais dès que la volonté est marquée, la nouvelle demeure établit le changement de domicile»: *ivi*, pp. 8 e 9.

⁸⁷ J.G. LOCRI, *Spirito del Codice Napoleone, opera volgarizzata e commentata dagli avvocati Febrari e Pagani*, vol. II, ed. Brescia 1806, p. 180.

⁸⁸ Riporto nella sua interezza il parere rassegnato dalla Divisione del Ministero della Giustizia a Luosi: «L'articolo 234 del codice civile determina le disposizioni generali relative alla domanda del divorzio per causa determinata, fissando cioè che qualunque siasi la natura la natura de' fatti e de' delitti che costituiranno il motivo della accennata domanda, essa non potrà essere proposta che avanti al Tribunale del Circondario in cui coniugi avranno il loro domicilio. Il *domicilio politico* di un cittadino è quello mediante il quale egli esercita i suoi diritti di cittadinanza. Il *domicilio civile*, quanto all'esercizio de' civili diritti, è quello ove il cittadino ha la principale di lui dimora. Questo è lo spirito dell'art. 102 C. Napoleone, che è conforme ai principi della Romana Legislazione. Ciò posto, non è tanto facile a determinarne lo stabilimento, poiché molte persone hanno più dimore in un anno medesimo, senza fissare quale sia quella alla quale egli diano la preferenza, massime allora quando sono elleno divise in eguali intervalli. Ne' casi dubbi il domicilio d'origine è quello che ottiene la preferenza, poiché fino a tanto che sembra essere egli attaccato alla patria che lo vide nascere, è a presumersi che il di lui domicilio vi sia sempre in quella fissato. Dietro questi principi quale sarà il luogo del Domicilio di un militare dell'Impero Francese che presso i tribunali del Regno Italico introduca la domanda di divorzio per causa determinata? Il domicilio considerato per rapporto al matrimonio si intende per il luogo di semplice residenza, conformemente alle discussioni del Codice Napoleone nel Consiglio di Stato solennemente agitate. Coerentemente a questi principj trattandosi di contratto di matrimonio, che deve essere lo scopo della migliore politica nel favorirlo, veggasi lo spirito del Codice Civile agli art. 88, 89, 94, 95. Ridotta la di loro disposizione ai minimi termini si distinguono due casi. O l'armata di cui fa parte il militare del Regno o dell'Impero è nel proprio Territorio, ovvero fuori del medesimo. In questo caso esso, volendo contrarre un matrimonio, deve farlo avanti il quartier-mastro del corpo, dopoché le pubblicazioni sono state fatte al luogo dell'ultimo loro domicilio, e che sono state poste all'ordine del giorno. Nel primo si rientra nelle disposizioni del diritto

applicazione l'articolo 95, che rappresentava una deroga ai principi di diritto comune, in ragione dei servizi compiuti all'estero dalle forze armate. Semmai, osservava, si poteva discutere se la disposizione potesse essere applicata in via d'analogia anche al divorzio. Fu l'unico elemento

comune conformemente alle decisioni 13 g. 2 complementare approvate dall'Imperatore. 1. Lo spirito della Legge, come ho già detto, è quello di facilitare i matrimoni, mezzo evidente e necessario per la forza politica di uno stato. Nel caso del militare che viva lontano della patria la legge ha concesso al medesimo un *privilegio* per cui possa contrarlo. Si estende egli poi al caso che esso ne domandi lo scioglimento? La medesima causa efficiente che ha determinato il Legislatore a sottrarre da certe norme del diritto comune il matrimonio che fu contratto dal militare che vive lontano dalla propria patria, o dal luogo del proprio civile domicilio, è quella medesima che mi conduce a credere che il militare possa ricorrere ai tribunali, massime sotto un medesimo sistema di legislazione ad oggetto di inoltrare la domanda di Divorzio per causa determinata. Quale è adunque questa prossima causa? Il legislatore nella generalità della sua sanzione conobbe che, essendo uno de' primi oggetti benefici e necessari della Legge quello di favorire il matrimonio, poteva nascere il caso che alcuni individui fossero in tali circostanze che, o per la lontananza, o per le politiche combinazioni, non potessero percorrere la trafila degli atti civili, caso identico del militare che vive lontano dalla patria impegnato in politiche spedizioni, ovvero si trova alle colonie, agli stabilimenti diviso da un immenso mare, funestato esso pure dal fulmine della guerra. Per la medesima ragione, la Legge, tutta intenta ad assicurare i diritti e la tranquillità de' cittadini, deve estendersi ancora alle domande di divorzio, massime trattandosi di quelli per determinata causa, ove la legge non addimanda che un fatto provato. Il soldato che vive p. e. alle colonie della madre Patria diviso da lei dal fragore della guerra, o in circostanze tali che non di rado addiventano a quelli che seguono la strada delle armi di avere un'intercetta comunicazione col luogo del proprio domicilio, dovrà egli forse convivere con un oggetto che abborre mediante un nodo matrimoniale, piuttosto che ottenere dalla benefica disposizione della legge una via immediata onde troncare de' legami che riescono inoperosi a danno del corpo sociale e sono fatali alla procreazione, e massimamente alla educazione della sobole? 2. È vero che la legge concedendo il privilegio emana una disposizione che favorisce il matrimonio, mentre che nel secondo caso essa oppone tanti obici al divorzio che sembra essere sua mente di convalidare anzi vieppiù un nodo così sacro, ma il divorzio è necessario in molti casi massimamente in quello di sevizie e di causa determinata, onde in questo caso la legge sanziona un disposto che ridonda a vantaggio del corpo sociale poiché male si atterrebbe in questo caso il fine diretto del matrimonio, cioè la procreazione, e la educazione della sobole ed è del massimo interesse della società di sciogliere immediatamente un contratto che leda i diritti di entrambi allora che fu per una parte violato. 3. E quale incongruenza è ella mai a termine di legge che secondo lo spirito della medesima come risulta dalle osservazioni antecedenti che subitamente accaduto il fatto da costituisce la domanda di divorzio come nel caso nostro per causa determinata la legge medesima somministri de' mezzi, onde introdurre immediatamente la domanda di divorzio. La legge, lo ripeto, contempla il caso in cui il matrimonio si contragga da un militare che si trovi in circostanze tali che sia lunga, o difficile la comunicazione colla madre patria, facendo poi una generale disposizione dicendo = il militare che sia fuori del proprio territorio = e se lo spirito della legge è egli pure l'accrescimento della forza sociale mediante il contratto di matrimonio lo scopo diretto ad ottenere questo benefico fine nella dissoluzione di quelli, massimamente per causa determinata ne' quali un tale alienamento di animo e violazione di diritti che la legge domanda solamente un fatto provato ed è del medesimo interesse della società che, violato un contratto da una delle parti, sia sciolto, massime

che fece versare un fiume d'inchiostro al dirigente milanese. Alla fine questi opinò che fosse ragionevole estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 95 anche al caso di scioglimento del matrimonio⁸⁹:

Il soldato che vive p. e. alle colonie della madre Patria diviso da lei dal fragore della guerra, o in circostanze tali che non di rado addivengono a quelli che seguono la strada delle armi di avere un'intercetta comunicazione col luogo del proprio domicilio, dovrà egli forse convivere con un oggetto che abborre mediante un nodo matrimoniale, piuttosto ch  ottenere dalla benefica disposizione della legge una via immediata onde troncare de' legami che riescono inoperosi a danno del corpo sociale e sono fatali alla procreazione, e massimamente alla educazione della sobole⁹⁰?

Paradossalmente, egli non affront  il problema della traduzione dell'articolo 95, considerato e dai magistrati e dagli avvocati bolognesi il *punctum dolens* dell'intera vicenda. Forse non se ne cur , perch  era a conoscenza che il testo ufficiale era quello in lingua italiana, cos  come aveva disposto l'art. 56 del Terzo Statuto Costituzionale? Oppure perch  era consapevole che il codice era immodificabile per cinque anni? No,   la risposta. Con grande sorpresa, analizzando il manoscritto redatto dall'impiegato si scopre che l'articolo 95 citato da questi in italiano in calce al suo parere, non corrisponde a quello contenuto nella traduzione milanese del 1806. Egli aveva utilizzato il commentario del Locr  tradotto a Brescia nel 1806, nel quale la parte della disposizione incriminata era stata resa con *ultimo domicilio degli sposi*⁹¹!

Luosi non se ne accorse e, spazientito, invit  i giudici bolognesi a provvedere speditamente ai sensi dell'articolo 4 del *Code*⁹². In altri termini, se avessero temporeggiato ancora si sarebbero resi colpevoli di denegata giustizia. La sentenza di divorzio fu pronunciata e successivamente il caso giunse alle orecchie del Vicer , che, bollando la faccenda come il frutto di una turpe collusione, ordin  a Luosi di condurre un'inchiesta segreta⁹³.

ostando direttamente all'interesse sociale nella procreazione ed educazione della sobole. In vista adunque de' su indicati argomenti mi confermo nella massima della indicata tesi»: Consulta, senza indicazione n  di data, n  di intitolazione, in ASMI, *Giustizia civile*, p.m., b. 55.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ Vale a dire prole.

⁹¹ J.G. LOCRI, *Spirito del Codice Napoleone*, cit., p. 130.

⁹² Luosi al Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia di Bologna, Milano 3 agosto 1811, ASMI, *Popolazione*, p.m., b. 55.

⁹³ Luosi al Primo Presidente della Corte d'Appello di Bologna, Milano 13 settembre 1811, ASMI, *ivi*.

Il Principe Eugenio, imbeccato da qualcuno, domandò se la Corte fosse «competente a decidere»⁹⁴. Il ministro fu costretto ad ammettere che il problema era stato affrontato, anche a causa della traduzione; nel contempo, tuttavia, fece intendere che i traduttori non avevano avuto torto⁹⁵. Non era stato forse lo stesso legislatore a individuare ex art. 74 il domicilio matrimoniale nel luogo dell'abitazione di uno degli sposi?, osservò Luosi⁹⁶. Non sappiamo se egli si fosse consultato con i membri della Commissione, o se il rilievo fosse suo: fatto sta che esso appare ragionevole.

Del tutto inaspettatamente la replica non dovette incontrare il favore del Principe: il testo del codice civile del 1806 fu emendato in gran segreto nel senso voluto dai bolognesi, retrodatando le modifiche, sicché circolarono plurime versioni della traduzione del 1806. Quanto ai coniugi, l'ex moglie del Generale fu espulsa in fretta e furia dal Regno d'Italia, il Generale venne spedito al fronte a combattere i Prussiani, dove però (valorosamente, stando ai suoi biografi francesi che calano un velo sulla vicenda⁹⁷). L'obiettivo perseguito dai giudici bolognesi fu raggiunto *illico et immediate* dal potere esecutivo.

Al di là di questo, va riconosciuto che il legislatore napoleonico non era stato assertivo nel dettare la disciplina del domicilio. L'espressione del *principal établissement* non aveva fornito indicazioni univoche. A ben vedere, era mancata la volontà di innovare la prassi d'*ancien régime*. Eccezion fatta per talune presunzioni espressamente previste, il luogo del domicilio era determinato dal giudice⁹⁸. Eppure, durante la discus-

⁹⁴ Luosi a S.A.S. il Principe Viceré, Milano 31 dicembre 1811, *ivi*.

⁹⁵ «Non tacerò all'A.V. che la Corte di Giustizia stette in forte dubbio se fosse competente a conoscere dell'anzidetta causa e ne avanzò consulta al mio Ministero. [...] D'altra parte però riflettevasi che il Codice in molti luoghi come negli art. 93, 95, 96 e 97 usa il vocabolo di domicilio in senso di abitazione, siccome emerge dal testo francese in confronto del testo italiano, che per l'art. 74. La semplice semestrale dimora in luogo di altro dei promessi sposi radica nell'ufficiale dello stato civile la giurisdizione di celebrare il matrimonio»: *ibidem*.

⁹⁶ L'art. 74 disponeva che «il matrimonio è celebrato nel comune, ove uno degli sposi ha il domicilio. Questo domicilio per ciò che riguarda il matrimonio, si ha per stabilito da sei mesi di abitazione continua nel comune».

⁹⁷ G. SIX, *Dictionnaire biographique des Généraux et Amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814)*, vol. II, Paris 1934, pp. 290-291.

⁹⁸ Cfr. P. GROSSI, *Domicilio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, 1964, pp. 838-842.

sione del titolo in *Conseil d'Etat*, François Tronchet, uno dei redattori del progetto dell'anno IX, aveva colto benissimo il cuore del problema, poiché aveva spronato i colleghi a individuare una definizione precisa⁹⁹:

il ne faut pas négliger les définitions: elles sont utiles, parce qu'elles deviennent des lois auxquelles les juges doivent se conformer. Il convient donc d'établir une distinction formelle entre le domicile et la résidence; puis de fixer les caractères du domicile¹⁰⁰.

Alla fine dell'interminabile discussione, il ministro della Giustizia francese presentò un testo anodino, corrispondente a quello definitivo, che ebbe l'approvazione di uno sfinito Cambacérès: «on déterminera, par les autres indices, le domicile»¹⁰¹. *Par les autres indices.... Ergo*, ci pensino i magistrati: nel solco della tradizione, come si è appena detto. Va rilevato che il legislatore italiano del 1865 avrebbe accolto la distinzione tra residenza e domicilio avanzata da Tronchet, e tutto sommato essa rappresentò un progresso. Si trattò, a onor del vero, di una modifica dell'ultima ora compiuta dalla Commissione di coordinamento. V'è di più. Tale innovazione fu introdotta nel codice solo grazie alla circostanza che questo consesso decise di travalicare i limiti della delega parlamentare: il suo lavoro si sarebbe dovuto sostanziare nell'attività di armonizzazione delle norme del codice civile con quelle del codice di procedura. A posteriori, una felice prevaricazione, dunque¹⁰².

⁹⁹ Gli *artisans* del *code civil*, quali Tronchet stesso, Portalis, Bigot de Préameneu e Ma-leville, avevano infatti presentato un progetto molto articolato, che merita di essere riprodotto: «Art.1^{er} Le domicile diffère de la simple habitation. Un citoyen peut avoir plusieurs résidences: la loi ne lui reconnaît qu'un seul domicile. 2. Le domicile se considère sous deux rapports différens: 1° relativement aux droits et aux obligations politiques du citoyen; 2° relativement à ses droits et à ses actes purement civils. Sous le premier rapport, la constitution en règle les conditions et les effets; la loi civile, sous le second. 3. Le domicile du citoyen est, sous tous les rapports, le lieu où il peut exercer ses droits politiques. 4. Le domicile des autres individus, tels que les personnes du sexe non mariées ou veuves, et les personnes qui ne jouissent point des droits politiques de citoyen, est le lieu où l'individu a fixé son établissement principal. 5. Il se forme par l'intention jointe au fait d'une habitation réelle. Il se conserve par la seule intention. Il ne change que par une intention contraire jointe au fait de l'habitation»: *Projet de la Commission du Gouvernement*, in P. -A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, cit., vol. II, p. 29. Si veda anche I. RIVA, *Domicilio e residenza Artt. 43-47*, in *Il Codice civile. Commentario*, Milano 2015, pp. 22-24.

¹⁰⁰ F. D. TRONCHET, *Procès-verbal de la séance du 16 fructidor an IX*, 3 settembre 1801, in P. -A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires*, cit., vol. VIII, p. 322.

¹⁰¹ J.J.M. CAMBACÉRÈS, *Procès-verbal de la séance du 16 fructidor an IX*, cit., p. 329.

¹⁰² Mi si permetta il rinvio a S. SOLIMANO, *Da Cassinis a Cassinis, Ovvero dalla Commissione di revisione del codice civile albertino alla Commissione speciale di coordinamento (1860-*

5. «*Parve ciò antigallico a chi reggeva i destini del regno*». *Le vicende della versione napoletana del code civil*

Fu assegnato al catanzarese Giuseppe Raffaelli il compito di tradurre il codice civile francese per il Regno di Napoli. Si trattava di un teorico di vaglia, che a Milano si era segnalato quale apprezzato docente nelle Scuole di Brera e quale progettatore del codice di procedura penale del 1807¹⁰³. Nel 1820 avrebbe dato alle stampe la sua opera maggiore, la *Nomotesia penale*. Quanto alla traduzione del testo napoleonico, il penalista suo contemporaneo Niccola Nicolini annotò che il giurista calabrese «n'emendò qualche parte; e qua rendette chiara e precisa qualche frase oscura ed ambigua; là ne aggiunse qualch'altra; e per tutto mise la legge in più certa relazione con la nostra antica giurisprudenza e con la sapienza romana»¹⁰⁴. Ebbene, la versione di Raffaelli fu considerata «antigallica da chi reggeva le sorti del Regno»¹⁰⁵. Per quanto mi consta, il testo o è andato perduto, o giace in qualche faldone di un archivio privato, oppure è andato distrutto durante la Seconda Guerra mondiale¹⁰⁶. Possiamo comunque compiere una rifles-

1865), in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, a cura di S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, Bologna 2014, pp. 51-64.

¹⁰³ Su di lui vedi N. SANTAMARIA, *Giuseppe Raffaelli*, in *Commemorazione di giureconsulti napoletani 5 giugno 1882*, Napoli, 1882, pp. 125-133; F. MASTROBERTI, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Napoli, 2001, a.i.; Id., *Raffaelli Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX Secolo)*, cit., vol. II, pp. 1645-1646; R. BONGARZONE, *Raffaelli (Raffaele) Giuseppe*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma 2016, citato dall'edizione online.

¹⁰⁴ N. NICOLINI, *Questioni di diritto trattate nelle conclusioni, né discorsi e in altri scritti legali, presso la Corte suprema di giustizia di Napoli*, vol. IV, Napoli 1839, p. 18. Sulla traduzione partenopea cfr. A. VALENTE, *op. cit.*, pp. 313-314, che ha potuto utilizzare il Verbale del Consiglio dei Ministri che è stato bruciato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si veda anche il classico volume di J. RAMBAUD, *Naples sous Joseph Bonaparte, 1806-1808*, Paris 1911, pp. 412-413. Cfr. anche V. CONTI, *op. cit.*, pp. 345, il quale cita una missiva di Cuoco dalla quale si apprende che nel mese di luglio del 1807 era stata istituita una Commissione composta da Ricciardi, Cuoco e Magliano.

¹⁰⁵ N. NICOLINI, *Questioni di diritto*, cit., p. 18. Piuttosto laconico il De Nicola: «La sezione di legislazione è occupata di adottare la traduzione del codice di Milano al Regno di Napoli, non essendosi approvata la traduzione del codice Francese del nostro Giuseppe Raffaelli; e questo travaglio deve essere terminato pel 30 di questo mese» (C. DE NICOLA, *Diario napoletano, 1798-1825*, vol. II, Napoli 1906, 28 settembre 1808, p. 424).

¹⁰⁶ Ho cercato il manoscritto alla Deputazione di storia patria napoletana e alla Biblioteca Brancacciana di Napoli, dal momento che non pochi faldoni del decennio francese custoditi a Napoli presso l'Archivio di Stato sono stati distrutti.

sione sulla vicenda. Raffaelli intese realizzare una traduzione in ‘senso forte’, badando cioè alla necessità di tradurre i 2281 articoli nel contesto di riferimento. Senza dubbio un vichiano, il Raffaelli¹⁰⁷. Questi si trovò nella condizione tratteggiata da Carlo Castronovo riportata in epigrafe, in quella di colui che «vuole trovare il significato (della traduzione) nelle forme linguistiche che gli sono consuete e non gradisce che in funzione di esso la propria lingua sia assoggettata a contorsioni e costringimenti che la rendano come un abito indossato soltanto se gli si tagliano le maniche o vi si pratica uno scollo non previsto dallo stilista»¹⁰⁸.

Murat, che, stando al tenore di una missiva inviata a Napoleone, non sembrava tenere in grande considerazione Raffaelli¹⁰⁹, ordinò che si seguisse «la traduzion letterale fatta in Milano [...]»¹¹⁰. I giuristi partenopei furono costretti a fare le bucce a quel testo che, come abbiamo appurato, era germinato in realtà a Torino. Il ministro Ricciardi avrebbe riferito successivamente di aver diretto la stampa «o per meglio dire emendato la barbara e spesso infedele traduzione fattane a Milano»¹¹¹. In effetti le norme furono tradotte in una forma più agile ed elegante¹¹².

¹⁰⁷ Su questo aspetto cfr. P. MASTROLIA, *op. cit.*, a.i.

¹⁰⁸ C. CASTRONOVO, *op. cit.*, p. 873.

¹⁰⁹ «D'abord la traduction de ce code, confiée par le Roi à un nommé Raphaël, n'étant pas encore terminée et aucune mesure préliminaire pour l'organisation du pouvoir judiciaire n'avait été arrêtée, et des modifications que les localités, les usages et les mœurs de mes sujets rendaient nécessaires, n'avaient pas encore été discutées»: Murat a Napoleone, Napoli 21 ottobre 1808, in *Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat 1765-1815*, a cura di P. LE BRETHON, VI, Paris, 1912, lettera n. 3538, p. 364, corsivi miei.

¹¹⁰ N. NICOLINI, *op. cit.*, p. 18.

¹¹¹ Ricciardi al Cavalier Giulio di S. Quintino, Napoli, 21 ottobre 1834, missiva edita da F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, cit., III, p. 558.

¹¹² Ad esempio l'articolo 103: versione napoletana: «Il cangiamento di domicilio seguirà colla traslazione effettiva dell'abitazione in un altro luogo, unita all'intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento»; versione milanese: «L'abitazione reale trasferita in un altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio». L'art. 724: versione napoletana: «Gli eredi legittimi acquistano ipso iure il possesso de' beni, de' dritti, e delle azioni del defunto, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari»; versione milanese: «L'immediato possesso de beni dritti ed azioni del defunto passa ipso iure negli eredi legittimi, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari». L'art. 1110: versione napoletana: «L'errore non produce nullità quando cade soltanto sulla persona colla quale s'intende di contrattare, purché la considerazione della persona non sia la causa principale della convenzione»; versione milanese: «non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione». Si confrontino, in guisa d'esempio, gli articoli 357, 364, 380, 490, 521, 804 e 1147.

(che naturalmente rispecchia l'italiano praticato nella realtà partenopea: penso a *pruova*, a *fusse* e *fussero*), e talora anche più rigorosa¹¹³. E indubbiamente i giuristi napoletani si mostrarono molto attenti nell'uso della virgola. Ma si badi: ci troviamo di fronte comunque ad una traduzione letterale. Si consideri, inoltre, che i primi centouno articoli sono identici alla versione milanese, in quelli successivi le variazioni sono talora minime e concernono poco meno di quattrocento disposizioni¹¹⁴. Orbene, e mi avvio così alla conclusione, questa nuova traduzione ebbe una seconda vita. Nel 1861 il ministro della Giustizia Cassinis, in seguito alla bocciatura del suo Progetto di codice civile, respinto perché fu bollato (a torto) come semplice calco del testo subalpino del 1837¹¹⁵, decise di cambiare rotta puntando sul codice civile napoleonico proprio perché,

¹¹³ All'articolo 1104 i napoletani optarono per «contratto aleatorio» rispetto a «contratto d'azzardo»; all'articolo 1109 sostituirono «surreto per dolo» a «carpito con dolo»; più correttamente «i diritti d'uso e di abitazione si costituiscono», in luogo di «si acquistano» (art. 625). Scrissero «per poter prescrivere» in luogo di «per indurre la prescrizione» (art. 2229). A «redditi dell'interdetto» preferirono «rendite dell'interdetto» (art. 510). All'art. 674 il termine *étable* è tradotto correttamente con stalla e non scuderia come fecero i milanesi. Sicuramente più corretta «obbligazione solidale» rispetto a «solidaria» (art. 1200). Non mancano tuttavia traduzioni ambigue: v. artt. 858, 869, 870, 872, 885 e 894.

¹¹⁴ Ne ho individuate trecentosettanta quattro, per l'esattezza: v. artt. 112-13, 115, 141-42, 155, 162, 173, 187, 237, 244, 266, 269, 270, 273, 278, 298, 306, 313, 318, 321-22, 347, 351, 365, 375, 440, 442-43, 447-57, 460, 462, 466, 470-73, 477, 479, 481, 483, 488-91, 493-99, 501, 504-6, 508, 512-15, 520-23, 531, 534, 537, 538, 543, 545, 546, 548-50, 552, 555, 556, 563, 570-72, 578, 583, 585, 590, 598, 605, 608, 610, 613, 618, 624, 625, 630, 644, 656, 660, 662, 663, 670-72, 674, 682-83, 686, 695, 696, 699-700, 716, 719, 724, 730, 738, 745-47, 752, 758, 761, 764, 768, 778, 784, 792, 795, 796, 801, 804, 807-09, 816, 818, 822, 824, 825, 832, 833, 839, 841, 845, 861, 864, 887, 894, 895, 922, 925, 930, 931, 938-39, 946, 949, 951, 953, 986, 1000, 1005, 1023, 1045, 1047, 1071, 1093, 1098, 1104, 1108-110, 1112, 1120, 1123, 1134, 1146-47, 1149, 1150-51, 1153, 1164, 1167, 1169, 1183, 1187, 1192, 1198, 1200, 1208, 1211, 1213, 1216, 1220-1222, 1231, 1233, 1235, 1241-42, 1244-45, 1249-1252, 1255, 1257-58, 1265, 1268, 1282-84, 1292-93, 1296, 1299, 1300, 1302-04, 1306, 1312-13, 1315, 1319, 1321, 1323, 1326, 1329, 1332, 1333, 1335-41, 1345, 1347, 1352, 1355, 1356, 1359, 1360-1363, 1370, 1372, 1374, 1377, 1380, 1384, 1385, 1387, 1401, 1406, 1408, 1412, 1414, 1416, 1417, 1432, 1436, 1437-39, 1450, 1452, 1457, 1460, 1477, 1480, 1482, 1515-19, 1533-34, 1595, 1601, 1605, 1608, 1616-20, 1623-24, 1626-27, 1629, 1632, 1633, 1635-39, 1643, 1644, 1651, 1653, 1655, 1658-59, 1663-64, 1669, 1671, 1673, 1687, 1690, 1692, 1694-98, 1704, 1705, 1711-12, 1716, 1725, 1727, 1730, 1732, 1735, 1749, 1766, 1770, 1795, 1797, 1799, 1822, 1838, 1853, 1891, 1895, 1901, 1902-03, 1909, 1912, 1914, 1919, 1964, 1975-76, 1978-79, 1992, 1994, 1997-98, 2000, 2019, 2020-21, 2026, 2031, 2035, 2038, 2046, 2049, 2058, 2060, 2066, 2083, 2138, 2152, 2159-60, 2165, 2171, 2185, 2187, 2190, 2207, 2211, 2228-29, 2232, 2261, 2270, 2272, 2279-2281.

¹¹⁵ Mi sia permesso il rinvio a S. SOLIMANO, *'Il letto di Procuste'. Diritto e politica nella formazione del codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano 2003.

eccezion fatta per la Sicilia e la Sardegna, esso era stato applicato in tutta la Penisola ed era stato preso a modello durante la Restaurazione. Era un testo «dalla incontestabile ed incontrastata eccellenza», «emanazione dell'antico diritto romano» e dunque «la sua origine era italiana, poiché italiano era il diritto romano»¹¹⁶. Il ministro dichiarò inoltre, è questo il punto decisivo, di aver «preso per base il codice Napoleone sulla traduzione che ne fu fatta in Napoli nel 1808, quando vi fu pubblicato per esservi osservato, come fu, al I° gennaio 1809»¹¹⁷. Il suo volle essere, credo, un omaggio al Meridione che lo aveva accusato di voler piemontesizzare la neonata nazione italiana. Egli non fece in tempo a presentare il nuovo progetto di codice civile. Scomparso il suo Nume tutelare, il Conte Camillo Benso di Cavour, fu costretto a rassegnare le dimissioni¹¹⁸. Sta di fatto che a partire da quel momento prese corpo una vera e propria *légende noire*, e cioè che la traduzione del *code civil* realizzata a Napoli fosse qualitativamente e sostanzialmente del tutto diversa da quella milanese. In realtà, tanto a Milano quanto a Napoli i traduttori erano stati obbligati a redigere una versione letterale, il più possibile vicina a quella francese. Altrimenti sarebbero stati tacciati di sentimenti antigallici. Una vicenda che si inserisce appieno nella temperie dell'«imperialismo giuridico francese» descritta da Adriano Cavanna¹¹⁹.

¹¹⁶ Cassinis in risposta all'interpellanza del deputato Mayr, 30 aprile 1861, *Atti Parlamentari. Legislatura VII. Discussioni della Camera dei Deputati*, Torino 1861, p. 766.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ S. SOLIMANO, 'Il letto di Procuste', cit., pp. 262-266.

¹¹⁹ A. CAVANNA, *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nell'Italia napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, cit., *passim*.

Finito di stampare
per i tipi de «L'Artistica Savigliano»
nel mese di dicembre 2018